

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2024**  
**255/2024/R/COM**

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI DETTAGLIO PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE FINALIZZATE AL VERSAMENTO PARZIALE O ALL'ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'AMMONTARE PREVISTO NEI CASI DI MANCATA DISALIMENTAZIONE FISICA DEI PUNTI DI RICONSEGNA FORNITI NEL SERVIZIO DI *DEFAULT* DISTRIBUZIONE E AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE DA PARTE DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1300<sup>a</sup> riunione del 25 giugno 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas/99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 70/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 70/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 465/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione 25 febbraio 2016, 71/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 71/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 513/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2018/R/gas);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG), come successivamente modificato e integrato;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 99/11, l’Autorità ha introdotto il servizio di *default* sulla rete di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD distribuzione), un servizio pubblico volto a consentire, mediante azioni di bilanciamento sulla medesima rete, la continuità dei prelievi in condizioni di sicurezza, nel caso in cui un cliente finale allacciato alla rete di distribuzione resti privo del proprio fornitore;
- trattandosi di un aspetto del servizio di dispacciamento (del quale il bilanciamento è un ambito specifico) il responsabile del SdD distribuzione è l’impresa di distribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 e dell’articolo 22, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 164/00;
- il SdD distribuzione si attiva senza soluzione di continuità in conseguenza dei prelievi che, di fatto, il cliente finale continua a effettuare nonostante sia rimasto privo di un titolo valido che lo abiliti a prelevare dalla rete; si conclude in tal modo, tra cliente finale e soggetto esercente il SdD distribuzione, un rapporto contrattuale nell’ambito del quale l’esercente il SdD distribuzione svolge tre prestazioni principali:
  - a) attività funzionali alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro un termine congruo assegnato dalla regolazione;
  - b) attività funzionali alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di riconsegna, sia ai fini dell’allocazione svolta dal responsabile del bilanciamento;

- c) attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione: lo svolgimento di tale attività comporta la contrattualizzazione del servizio nei confronti del cliente finale, nonché le attività necessarie all'approvvigionamento del gas da immettere nella rete di distribuzione per bilanciare i prelievi del cliente;
- con deliberazione 241/2013/R/gas, l'Autorità:
    - a) è intervenuta in materia di SdD distribuzione riformandone la disciplina, a seguito di segnalazioni delle imprese di distribuzione in merito alla dichiarata impossibilità di svolgere le attività previste in materia di bilanciamento dei prelievi diretti di cui alla precedente lettera c) (regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati); in particolare, l'Autorità, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle imprese di distribuzione, ha deciso di affidare la responsabilità di queste ultime attività ad un soggetto diverso, in particolare a un venditore appositamente selezionato mediante procedura di gara (c.d. fornitore del SdD distribuzione o FD<sub>D</sub>);
    - b) ha introdotto un meccanismo di copertura del rischio connesso al mancato recupero dei crediti per gli importi fatturati dagli FD<sub>D</sub>; poiché gli oneri derivanti da tale meccanismo sono posti a carico del sistema (e quindi della generalità dei clienti finali) diviene ulteriormente importante conseguire l'effettiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna del cliente finale servito nell'ambito del SdD distribuzione, disalimentazione che deve essere effettuata dall'impresa di distribuzione anche ricorrendo a iniziative giudiziarie;
    - c) ha previsto alcune misure volte a responsabilizzare l'impresa di distribuzione nell'adempimento delle prestazioni funzionali alla tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna; in particolare, qualora l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna in SdD distribuzione nei termini previsti dalla regolazione (anche attraverso l'esperimento, ove necessario, delle opportune azioni giudiziarie), è tenuta a versare a Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), un ammontare definito ai sensi dell'attuale articolo 48 del TIVG (la disciplina di tale articolo era originariamente contenuta nell'articolo 43 della previgente versione del TIVG);
    - d) ha previsto che (con decorrenza dall'anno 2014) il predetto ammontare sia quantificato e liquidato nell'ambito delle procedure di calcolo dell'importo a consuntivo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui alla relativa regolazione tariffaria, introducendo, a tal fine, una apposita componente  $DEF_{t,c}$  (pari all'ammontare equivalente dei ricavi, relativi all'anno  $t$ , derivanti dall'applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione

- misura e commercializzazione per i punti di riconsegna per i quali non è stata portata a termine la disalimentazione fisica nei termini previsti);
- e) ha demandato a CSEA il compito di definire le modalità e i termini per i versamenti degli ammontari di cui sopra, ivi inclusa la documentazione che quest'ultima deve rendere disponibile ai fini della corretta quantificazione dei versamenti (cfr. attuale comma 48.9 del TIVG);
  - con particolare riferimento alle misure di responsabilizzazione dell'impresa di distribuzione descritte nella precedente lettera c), l'Autorità ha anche considerato i casi in cui l'eventuale inadempimento dell'impresa ecceda la responsabilità di quest'ultima; in particolare l'Autorità:
    - a) ai sensi dell'attuale comma 48.7 del TIVG, ha riconosciuto all'impresa di distribuzione, che fornisca apposita documentazione atta a evidenziare la comprovata e manifesta impossibilità a effettuare la disalimentazione nei termini previsti, la facoltà di versare un ammontare ridotto pari al prodotto tra il 5% dei ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il SdD distribuzione e che non è stato disalimentato;
    - b) ai sensi dell'attuale comma 48.8 del TIVG, invece, ha disposto, nel caso in cui il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per la disalimentazione sia dovuto ad atti di autorità pubblica, l'esonero totale dell'impresa di distribuzione, che non è quindi tenuta a versare alcun ammontare a CSEA per il periodo in cui i predetti atti hanno avuto effetto;
  - le due norme di carattere generale, richiamate alle precedenti lettere a) e b), sono state attuate e puntualizzate dall'Autorità con una disciplina di dettaglio recante anche criteri, procedurali e sostanziali, di valutazione della documentazione allegata alle istanze presentate dalle imprese di distribuzione, volte al conseguimento dell'esonero, parziale o totale, di cui sopra (di seguito: istanze di esonero); in particolare, la suddetta disciplina di dettaglio, adottata con diversi provvedimenti anche in esito a un procedimento caratterizzato dall'ampia partecipazione dei principali distributori e delle associazioni loro rappresentative (cfr. documento per la consultazione 71/2016/R/gas, nonché deliberazioni 465/2016/R/gas, 513/2017/R/gas e 190/2018/R/gas), prevede, per quel che qui rileva, quanto segue:
    - a) l'ambito di applicazione dell'obbligo, per l'impresa di distribuzione, di attivare iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso al punto di riconsegna, è stato limitato ai soli casi di SdD distribuzione con cliente finale inadempiente avente un consumo annuo almeno pari a 500 Smc (prevedendo altresì che le azioni pendenti con una soglia inferiore a quella stabilita, ai fini della disciplina regolatoria, potessero essere abbandonate, con copertura dei costi sostenuti, essendo derivati da obblighi posti dalla regolazione previgente e nei limiti previsti dalla medesima regolazione); tale limitazione è volta a ridurre gli oneri per il sistema legati ai

costi delle iniziative giudiziarie, ritenendo effettivamente utile e adeguato perseguire la disalimentazione dei punti di riconsegna anche attraverso iniziative giudiziali nei soli casi in cui i consumi storici dei punti interessati lascino ritenere che il costo della morosità riferita alle forniture imputabili a una mancata disalimentazione sia superiore al costo delle iniziative medesime (cfr. deliberazione 465/2016/R/gas, pag. 17);

- b) le modalità di calcolo dei tempi entro i quali l'impresa di distribuzione è tenuta a realizzare la disalimentazione, pena l'applicazione delle misure di responsabilizzazione, sono state determinate in modo da neutralizzare i tempi che scandiscono le diverse fasi del procedimento giurisdizionale, in quanto essi dipendono da decisione dell'autorità giudiziale adita e, come tali, esulano dalla responsabilità dell'impresa, in accordo a quanto previsto dall'attuale comma 48.8 del TIVG (cfr. deliberazione 513/2017/R/gas, pag. 17);
- c) al fine di semplificare ed efficientare la gestione e la valutazione delle istanze di esonero, a fronte della diffusione del fenomeno e della frammentarietà e varietà delle concrete ipotesi in cui può risultare impossibile disalimentare il punto, nonostante l'impresa di distribuzione abbia attivato le iniziative, anche giudiziarie, richieste dalla dovuta diligenza, l'Autorità ha svolto un'articolata analisi, condotta a partire da una "base empirica" messa anche a disposizione dalle imprese interessate, al fine di individuare alcune ipotesi ricorrenti di mancata disalimentazione, certamente non esaustive, rispetto alle quali poter predefinire livelli minimi di comportamento da parte dell'impresa di distribuzione il cui adempimento diviene condizione sufficiente per l'accoglimento dell'istanza di esonero; in tal modo, l'Autorità ha individuato – all'Appendice 1 del TIVG (di seguito: Appendice 1) – una tassonomia di casi di mancata disalimentazione a causa non imputabile dell'impresa di distribuzione (che comunque ha posto in essere adempimenti minimi richiesti dalla diligenza specifica d'un professionista), eventualmente integrabili in base a nuove esigenze, alla luce della quale ha previsto che:
  - c1) qualora l'istanza di esonero si giustifichi sulla base di una delle ipotesi tipiche riportate nella suddetta Appendice 1 del TIVG, se formalmente completa e coerente, si considera (automaticamente) approvata dall'Autorità al momento del suo ricevimento da parte di CSEA (cfr. attuale comma 48.10 lettera a) del TIVG);
  - c2) laddove, invece, l'istanza di esonero non trovi giustificazione in nessuna delle suddette ipotesi tipiche, essa è decisa dall'Autorità con apposito provvedimento (cf. attuale comma 48.10, lettera b, del TIVG); inoltre qualora i fatti posti a base dell'istanza possano integrare un'ipotesi ricorrente per la quale sia individuabile un criterio di valutazione omogeneo, l'Autorità può anche disporre l'aggiornamento dell'Appendice

- 1 (con una procedura che permette ai soggetti interessati di formulare osservazioni – cfr. attuale comma 48.13 del TIVG);
- d) inoltre, l’Autorità ha ulteriormente dettagliato e disciplinato i procedimenti di valutazione delle istanze di esonero di cui alla precedente lettera c, prevedendo, in sintesi, quanto segue:
- d1) con riferimento alle istanze di esonero approvate automaticamente in quanto giustificate alla luce della tassonomia di cui all’Appendice 1 – cfr. precedente lettera c1), CSEA, l’anno successivo a quello della loro presentazione, svolge campagne di verifica sulla documentazione comprovante il rispetto dei criteri definiti dall’Autorità (riportanti nella medesima Appendice); l’esito della verifica è comunicato dalla CSEA all’impresa interessata e all’Autorità la quale, in assenza di documentazione idonea a dimostrarne l’adempimento, dispone l’annullamento dell’accoglimento dell’istanza e ordina il versamento degli importi (senza riduzione), maggiorato di interessi di mora (cfr. attuali commi 48.11 e 48.12 del TIVG);
- d2) con riferimento, invece, alle istanze di esonero che non trovano corrispondenza in alcuna ipotesi dell’Appendice 1 – cfr. precedente lettera c2), CSEA ha il compito di definire le modalità di presentazione della documentazione di supporto; nelle more del procedimento di valutazione dell’istanza, l’impresa di distribuzione ha facoltà di effettuare i versamenti in misura ridotta, salvo l’obbligo, in caso di rigetto dell’istanza, di versare la quota parte mancante maggiorata degli interessi di mora (cfr. attuale comma 48.14 del TIVG).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a oggi sono pervenute istanze di esonero per gli anni 2014-2022;
- la maggior parte delle istanze sono riconducibili alle ipotesi tipiche elencate nell’Appendice 1, con la conseguenza che, ai sensi dell’attuale comma 48.10, lettera a), del TIVG, esse si considerano approvate; rispetto a tali istanze, CSEA, con riferimento al periodo 2014-2021 ha compiuto le verifiche di pertinenza di cui al comma 48.11 del TIVG trasmettendo gli esiti delle stesse alle imprese di distribuzione interessate e agli Uffici dell’Autorità, che stanno attualmente compiendo i necessari approfondimenti sulle istanze per le quali CSEA ha segnalato la presenza di possibili anomalie e incoerenze;
- un numero comunque rilevante di istanze pervenute non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi tipiche di cui all’Appendice 1: per tali istanze risultano ancora pendenti i relativi procedimenti di valutazione di cui all’attuale comma 48.10, lettera b), del TIVG;



- sebbene le analisi da parte degli Uffici dell’Autorità siano ancora in corso (sia con riferimento alle verifiche compiute da CSEA sulle istanze automaticamente approvate ai sensi del comma 48.10, lettera a), sia con riferimento ai procedimenti di valutazione delle autonome istanze di cui alla lettera b) del medesimo comma), sono emersi comunque alcuni significativi elementi di carattere generale che segnano l’esperienza applicativa sinora maturata dei sistemi di responsabilizzazione per l’impresa di distribuzione, rispetto all’obbligo di disalimentazione fisica dei punti di riconsegna serviti nell’ambito del SdD distribuzione, nei termini seguenti:
  - (i) il primo dato rilevante è che, nella grande maggioranza delle istanze di esonero trattate, gli importi coinvolti, in termini di morosità accumulata dai clienti finali serviti nel SdD distribuzione derivante dalla omessa disalimentazione, nonché (soprattutto) degli importi da recuperare presso l’impresa di distribuzione in forza dei meccanismi di responsabilizzazione, risultano contenuti e notevolmente inferiori ai costi sostenuti, da un lato, dall’impresa stessa per l’esperimento delle azioni giudiziarie in tali casi e, dall’altro lato, dall’amministrazione, in particolare da CSEA tenuta a compiere le verifiche ai sensi degli attuali commi 48.11 e 48.12 del TIVG;
  - (ii) a fronte di tale evidenza, il limite dimensionale fissato dalla regolazione per far sorgere, in capo all’impresa di distribuzione, l’obbligo di intraprendere anche iniziative giudiziarie per conseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna moroso servito in SdD distribuzione (500 Smc di consumo annuo), può risultare ancora non proporzionato, o comunque non ancora pienamente coerente con la finalità sottesa a tale limite, che è quella di limitare gli oneri per il sistema legati ai costi delle iniziative giudiziarie ai soli casi in cui da tali iniziative consegua un effettivo beneficio per il sistema stesso;
  - (iii) in secondo luogo, la suddetta sproporzione si riscontra anche con riferimento all’attività di verifica (da condurre ogni anno su un campione significativo di istanze) da parte di CSEA (e degli Uffici dell’Autorità) sulle istanze di esonero automaticamente approvate ai sensi della lettera a) del comma 48.10 del TIVG, in quanto la stessa attività si è rivelata particolarmente impegnativa e dispendiosa in termini di risorse impiegate; peraltro, proprio dagli approfondimenti in corso da parte degli Uffici dell’Autorità, e anche dalle interlocuzioni con le imprese di distribuzione coinvolte, emerge un generale sforzo positivamente compiuto da queste ultime per mettere in atto iniziative orientate a superare le problematiche emerse nella disalimentazione dei punti di riconsegna;
  - (iv) le suddette evidenze assumono rilievo in quanto, alla luce di esse, può risultare eccessivo continuare a svolgere controlli capillari e diffusi come quelli attualmente previsti dai commi 48.11 e 48.12 del TIVG, sulle istanze di esonero

che si intendono approvate in quanto giustificate sulla base di una delle ipotesi tipiche riportate nella Appendice 1 del TIVG;

- (v) in terzo luogo, con riferimento alle istanze di esonero non ricadenti nelle ipotesi tipiche di cui all'Appendice 1 – e quindi da valutare in base allo specifico procedimento di cui alla lettera b) dell'attuale comma 48.10 del TIVG - è emersa, in ragione della necessità di impostare le istanze per singolo punto di riconsegna, una spiccata frammentarietà delle stesse, con conseguente difficoltà nella gestione dei procedimenti rispetto alla sussistenza di ipotesi ricorrenti per le quali è possibile individuare un criterio omogeneo di comportamento da parte dell'impresa; deve, infatti, ricordarsi che l'analisi di tali specifiche ipotesi è volta a consentire (anche) l'aggiornamento delle ipotesi tipiche di cui all'Appendice 1;
- in conseguenza delle suddette evidenze emerge l'esigenza di perfezionare la disciplina dei procedimenti in oggetto, in modo tale da gestire le istanze relative ai singoli punti di riconsegna in base a elementi caratterizzanti che le accomunano;
  - allo stato attuale, il numero dei misuratori telegestiti installati potrebbe ridimensionare il numero di casi in cui risulta necessario porre in essere ulteriori iniziative finalizzate alla disalimentazione fisica del PdR, comprese le iniziative giudiziarie; la riduzione del numero di misuratori non accessibili non inficia tuttavia ulteriori valutazioni in merito al trade off, per singolo PdR, tra il costo delle ulteriori iniziative e i costi sostenuti dal sistema in caso di mancata interruzione della fornitura.

**RITENUTO CHE:**

- le evidenze di carattere generale, emerse dall'esperienza maturata nell'analisi e valutazione delle istanze di esonero sinora gestite, rendano quanto mai opportuno un aggiornamento della disciplina di responsabilizzazione dell'impresa di distribuzione con riferimento ai tre profili di criticità sopra evidenziati; in particolare, sia opportuno:
  - a) rispetto a quanto evidenziato ai precedenti punti (i) e (ii), rivedere l'attuale livello soglia di 500 Smc di consumo annuo per l'applicazione dell'obbligo di esperire azioni giudiziarie volte a conseguire la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna morosi serviti nel SdD distribuzione, al fine di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della sicurezza del sistema sottese al suddetto obbligo, e quelle di economicità delle tariffe di distribuzione applicate alla generalità dei clienti finali;
  - b) rispetto alle esigenze richiamate ai punti (iii) e (iv), semplificare le attuali modalità di verifica circa l'effettivo rispetto dei criteri previsti dall'Autorità nell'Appendice 1 del TIVG con riferimento alle istanze di esonero approvate ai sensi della lettera a) del comma 48.10, al fine di renderle proporzionali rispetto alle reali esigenze di controllo emerse, e ai benefici concretamente attesi



dall'esito di tali controlli; in particolare, si ritiene opportuno prevedere, in luogo dell'attuale disciplina sulle verifiche annuali da parte di CSEA, che il rispetto della regolazione dell'Autorità avvenga nell'ambito dell'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo e ispettive che quest'ultima si riserva di esercitare, di volta in volta, in base alle valutazioni di sua competenza;

- c) rispetto alle esigenze richiamate al precedente punto (v), migliorare l'attuale disciplina dei procedimenti di valutazione delle istanze di riesame presentate ai sensi della lettera b) del comma 48.10 e che quindi non trovano attualmente giustificazione nelle ipotesi di cui all'Appendice 1 del TIVG, – al fine di rendere più efficiente e celere la gestione delle stesse; sia a tal fine necessario prevedere che le istanze di riesame siano presentate annualmente dal singolo operatore secondo appropriati raggruppamenti in ragione degli elementi fattuali che le accomunano e del possibile criterio omogeneo di valutazione sulle condotte richieste dalla dovuta diligenza;
- gli interventi di adeguamento della regolazione prospettati alle precedenti lettere b) e c) (recanti, rispettivamente, nuove modalità di verifiche sulle istanze di esonero approvate ai sensi del comma 48.10, lettera a) del TIVG e nuove modalità di gestione dei procedimenti di valutazione delle istanze di esonero di cui alla lettera b) del medesimo comma 48.10 del TIVG), possano essere adottati senza preventiva attività di consultazione, trattandosi d'una miglioria e semplificazione di aspetti procedurali, che danno attuazione a provvedimenti di regolazione già consultati; v'è inoltre anche un'urgenza nel disporre tali revisioni, connessa all'esigenza di evitare nuovi oneri conseguenti alle imminenti scadenze annuali previste dalla regolazione attuale, con riferimento alla presentazione delle istanze relative all'anno 2023, nonché all'avvio delle attività di verifica a campione sulle istanze di competenza 2022;
  - l'intervento prospettato alla precedente lettera a) (adeguamento del livello di operatività dell'obbligo di ricorso alle iniziative giudiziarie volte a conseguire la disalimentazione fisica del punto), invece, necessita d'una preventiva consultazione coi soggetti interessati, con la conseguente necessità di avviare un apposito procedimento a tal fine;
  - sia inoltre opportuno che gli esiti del suddetto procedimento di revisione dell'ambito applicativo dell'obbligo di esperire le iniziative giudiziarie siano tenuti in considerazione sia ai fini delle pendenti attività di verifica sulle istanze di esonero approvate ai sensi della lettera a) del comma 48.10 del TIVG, sia dei pendenti procedimenti di valutazione delle istanze presentate ai sensi della lettera b) del medesimo comma 48.10; si ritiene, infatti, che una riduzione dell'ambito di operatività del suddetto obbligo renda poco utile – nella prospettiva dei principi di economicità e buon andamento dell'amministrazione – continuare le verifiche in corso su istanze di esonero già approvate relativamente a punti di riconsegna per i quali verrà meno l'obbligo in questione; analoga considerazione vale per i procedimenti di valutazione

delle istanze di esonero non riconducibili all'Appendice 1 (per i punti di riconsegna che non rispetteranno il nuovo limite dimensionale, infatti, verrà meno il presupposto che giustificava l'applicazione dei meccanismi di responsabilizzazione del richiamato obbligo);

- sia conseguentemente necessario sospendere le richiamate attività di verifica delle istanze di riesame approvate ai sensi della lettera a) del comma 48.10 del TIVG, nonché dei procedimenti di valutazione delle istanze di cui alla lettera b) del medesimo comma, attualmente pendenti, sino all'esito del procedimento di revisione del livello di applicazione dell'obbligo di esperire azioni giudiziarie di cui sopra

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la revisione del livello di consumi annui del punto di riconsegna servito nell'ambito del servizio di *default* sulla rete di distribuzione, oltre il quale l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere la disalimentazione fisica del medesimo punto di cui all'articolo 13-bis del TIMG;
2. di attribuire al Vicedirettore, ing. Stefano Scarcella, della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità la responsabilità del procedimento di cui al punto 1, prevedendo altresì che il medesimo si concluda entro il 30 settembre 2024;
3. di sospendere, nelle more del procedimento di cui al punto 1, le pendenti attività di verifica sulle istanze di esonero approvate ai sensi del comma 48.10, lettera a), del TIVG, nonché i pendenti procedimenti di valutazione delle istanze presentate ai sensi del successivo comma 48.10, lettera b);
4. di prevedere sin d'ora che il valore del nuovo livello di consumi annui che sarà individuato all'esito del procedimento di cui al punto 1 sarà tenuto in considerazione ai fini delle valutazioni oggetto delle verifiche e dei procedimenti richiamati al precedente punto 3;
5. di sostituire i commi 48.11 e 48.12 del TIVG coi seguenti:
  - “48.11 Con riferimento alle istanze di cui al comma 48.10, lettera a), l'Autorità si riserva di verificare, a campione e anche in occasione di ispezioni presso le imprese distributrici interessate, la documentazione comprovante il rispetto dei criteri definiti nell'Appendice 1.
  - 48.12 Qualora, rispetto a istanze di cui al comma 48.10, lettera a), l'Autorità accerti il mancato rispetto dei criteri di cui all'Appendice 1, dispone l'annullamento dell'accoglimento dell'istanza e ordina il versamento degli importi di cui al comma 48.1 maggiorato di interessi di mora nella misura

- prevista dall'articolo 10, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 618/2023/R/eel.”;
6. di sostituire la lettera b) del comma 48.14 del TIVG con la seguente:  
“b) le istanze di cui al comma 48.10, lettera b), sono presentate raggruppando in base all'ipotesi che non trovi corrispondenza nell'Appendice 1 e che accomuni eventuali pluralità di punti di riconsegna interessati;”
  7. di inserire, al comma 48.14, lettera c), del TIVG, dopo la parola “definisce”, le seguenti parole: “in coerenza con quanto indicato alla precedente lettera b)”;
  8. di prevedere che le modifiche di cui ai punti 5, 6 e 7 abbiano decorrenza dal 1 luglio 2024.
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*